



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-04298 DEL DEP. ASCARI
(res. n. 424 del 07 febbraio 2025)**

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato l'interrogante affronta nuovamente il tema della validità della cd. "sindrome da alienazione parentale" - tema di cui sia la giurisprudenza che il Legislatore si sono già ampiamente occupati - richiamando la vicenda giudiziaria di una donna cui sarebbe stato impedito l'esercizio pieno ed effettivo della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore proprio a causa del ricorso a tale teoria.

L'onorevole formula, dunque, quesiti specifici in ordine alle eventuali iniziative, di varia natura, intraprese o programmate per impedire che gli uffici giudiziari abbandonino qualsiasi riferimento a siffatta teoria, priva di basi scientifiche, nonché in ordine ad iniziative *"volte ad evitare forme di violenza economica nei confronti delle parti soccombenti, soprattutto quando già sono state vittime di violenza o comunque si rivolgono al tribunale per recuperare il rapporto con il figlio minore, prevedendo meccanismi di supporto economico e legale a tutela di soggetti che subiscono condanne pecuniarie di rilevante entità in contesti di conflitto familiare"*.

Preliminarmente, pare opportuno rappresentare che del caso citato dagli interroganti è stata investita la competente articolazione ministeriale che ha, dunque, provveduto ad acquisire dettagliata relazione dal Tribunale vicario di Vicenza.

Trattandosi di vicenda che involge un soggetto ancora minorenne, in proposito si ritiene di poter riferire soltanto che il caso è stato trattato in modo molto approfondito dall'Autorità giudiziaria competente, avendo sempre di mira il superiore interesse del minore in un contesto di conflittualità intra-familiare cui sembra essere rimasta però estranea qualsiasi forma di violenza domestica (fenomeno cui tuttavia l'onorevole pare impropriamente alludere).

Ciò detto, con riferimento al tema richiamato in apertura pare innanzitutto opportuno premettere che – come evidenziato in precedenti risposte ad atti di sindacato ispettivo presentati sullo stesso argomento - l'Istituto Superiore di Sanità ha segnalato che la locuzione "Sindrome da alienazione parentale" non compare nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali DSM 5 (pubblicato nel 2013), documento – questo - che rappresenta il *gold standard* internazionale della diagnosi dei disturbi mentali.

Ed invero, la proposta di Bernet (Bemet W. Parental alienation disorder and DSM-V. American Journal of Family Therapy 2008;36:349-66) al *working committee* del DSM-5 di inserire la categoria Parental Alienation Disorder (PAS) non è stata accolta, in quanto si è ritenuto che l'esclusione e l'alienazione di un genitore non corrispondesse ad una sindrome né ad un disturbo psichico individuale definito, ma piuttosto ad un disturbo relazionale tra più soggetti, ossia ad una relazione disfunzionale alla quale contribuiscono il genitore alienante, quello alienato e il figlio/la figlia, ciascuno con le proprie responsabilità e con il proprio contributo, che può variare da caso a caso.

Tale orientamento della comunità scientifica internazionale è rimasto immutato negli anni, sicché detta teoria continua a non essere accettata come disturbo mentale in alcun sistema diagnostico.

In particolare, l'Organizzazione mondiale della sanità si è rifiutata di includerla nella ICD (<https://www.who.int/standards/classifications/frequently-asked-questions/parental-alienation>). E' stata, inoltre, severamente criticata nel 2023 da un rapporto speciale dello *United Nations' Human Rights Council*, che approfondisce l'argomento definendolo uno "pseudo-concetto" e raccomandando agli Stati membri di proibirne l'utilizzo nei processi.

Tanto premesso, occorre evidenziare che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nella nota pronuncia n. 9691 del 2022 ha chiarito che compete all'autorità giudiziaria l'accertamento puntuale, attraverso i comuni mezzi di prova, di eventuali comportamenti di un genitore volti all'allontanamento, morale e materiale, del figlio dall'altro genitore, e ciò a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta teoria.

Del resto, già con le pronunce n. 13274/2019 e n. 13217/2021 la Corte di legittimità aveva statuito, in sintesi: 1) la censurabilità di una adesione *acritica* alla diagnosi di alienazione parentale del CTU, poiché, in caso di risultanze peritali discordanti o non coincidenti con la letteratura scientifica sul tema, il giudice deve valutare in concreto i rilievi sulla "PAS" anche sulla base di proprie competenze, traendo spunto pure dall'audizione del minore; 2) la non condivisibilità di valutazioni (c.d. *tatertyp*) volte a configurare una sorta di colpa d'autore, dovendosi invece effettuare un vaglio più ampio ed equilibrato, volto a considerare "ogni possibilità di intraprendere un percorso di effettivo recupero delle capacità genitoriali della madre, nell'ambito di un equilibrato rapporto con il padre, e che soprattutto valorizzasse il positivo legame di accudimento intrattenuto con la figlia" (cfr. Cass. civ. n. 13217/21); 3) la necessaria ponderazione, in ogni caso, dell'eventuale lesione dell'interesse del minore, posto che l'affido super-esclusivo ad un genitore può produrre sul figlio gravi conseguenze, col rischio di effetti ancor più pregiudizievoli di quelli che si intende scongiurare.

Del recepimento di tali precetti si è poi fatto puntualmente carico il Legislatore delegato nel contesto della riforma del processo civile già in vigore, che al nuovo art. 473 bis.25 c.p.c. ha riservato un apposito spazio al tema delle valutazioni sulla capacità genitoriale, prescrivendo che il consulente tecnico che sia chiamato ad esprimersi sulla personalità dei genitori in funzione della verifica della loro capacità genitoriale dovrà supportare i giudizi tecnici con una precisa indicazione sia delle metodologie seguite sia dei protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica.

Il Legislatore delegato ha, dunque, inteso definire il perimetro e le finalità dei mezzi di indagine, assicurando che l'apporto del consulente tecnico sia effettivamente funzionale a fornire al giudice soltanto gli strumenti e le informazioni tecnico-scientifiche utili, unitamente ad ulteriori elementi di indagine, a formulare valutazioni e adottare soluzioni il più possibile idonee a soddisfare e tutelare i diritti delle parti e dei minori.

Inoltre, con gli articoli 473-bis.4, 473-bis.5 e 473-bis.6 c.p.c. il Legislatore delegato è intervenuto anche sulla disciplina relativa all'istituto dell'ascolto del minore, il quale vanta un vero e proprio diritto di esprimere il proprio pensiero in tutte le questioni e le procedure finalizzate ad incidere sulla sua sfera individuale. In particolare, nei casi di rifiuto del minore di aver contatti con uno o entrambi i genitori è stato previsto il dovere del giudice di accertare senza ritardo le cause del rifiuto, procedendo personalmente all'ascolto del minore e assumendo ogni informazione ritenuta necessaria (art.473-bis.6 c.p.c.), fatta salva la possibilità di farsi assistere da un esperto o altro ausiliario.

Ancora, nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere (artt. 473-bis.40 e ss. c.p.c.), si prevede che gli esperti e gli altri ausiliari dei quali il giudice si avvalga in sede di interrogatorio libero delle parti siano "*dotati di competenze specifiche in materia*" (art. 473-bis.44, comma 1, c.p.c.); analogamente, il comma 2 prevede che i consulenti tecnici siano scelti "*tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere*"; infine,

l'articolo 473-bis.45 c.p.c. disciplina l'ascolto del minore in questi procedimenti, cui deve procedere il giudice personalmente secondo quanto previsto dagli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5 citati.

Pertanto, alla luce del quadro appena esposto in ordine all'attuale stato dell'arte, normativo e giurisprudenziale, non si ravvisa la necessità di un nuovo intervento normativo sul tema indicato dall'interrogante.

Quanto poi all'attività di monitoraggio sull'applicazione di tale normativa, pure auspicata dall'interrogante, basti rammentare che – come noto - il Ministero della giustizia, per il tramite del suo Ispettorato Generale, svolge attività ispettiva ordinaria presso tutti gli uffici giudiziari nazionali in maniera periodica, come previsto dalla legge.

In particolare, l'art. 7 legge n. 1311 del 1962, in materia di organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale presso il Ministero della Giustizia prevede che *“il Capo dell'Ispettorato generale dispone, in conformità delle direttive impartite dal Ministro, le ispezioni in tutti gli uffici giudiziari allo scopo di accertare se i servizi procedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti”*, aggiungendo, al terzo comma, che *“il Ministro può in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni negli uffici giudiziari. Il Ministro può altresì disporre ispezioni parziali negli uffici giudiziari, al fine di accertare la produttività degli stessi, l'entità e la tempestività del lavoro di singoli magistrati nonché il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari”*.

Il successivo art. 10 dispone, poi, che *“se nel corso delle ispezioni vengono accertati abusi o irregolarità gravi, l'ispettore ne informa immediatamente il Capo dell'Ispettorato generale, formulando le proposte circa i provvedimenti da adottare”*.

Ora, è implicito nel tenore delle disposizioni appena richiamate che in sede di ispezione ordinaria l'Ispettorato Generale accerti la regolarità e la conformità alle

norme vigenti, ivi comprese quelle sopra richiamate, di tutti i “servizi” svolti dagli uffici giudiziari.

Ove, dunque, nel corso della verifica in ordine alla regolarità dell’andamento dei servizi giudiziari gli ispettori incaricati abbiano, in qualunque modo, occasione di constatare una situazione astrattamente riconducibile a qualsiasi illecito disciplinare posto in essere da magistrati, essi devono segnalarla al Capo dell’Ispettorato con la formulazione delle proposte circa i provvedimenti da adottare (cfr. art. 10 legge n. 1311 del 1962).

Ciò non toglie, comunque, che il Ministro, nell’esercizio dei suoi poteri di “alta vigilanza” ex citato art. 13 del Regio Decreto Legislativo 31 maggio 1946, n. 511, possa delegare all’Ispettorato Generale monitoraggi su specifiche attività, ispezioni mirate o parziali (eventualmente anche contestualmente allo svolgimento delle ispezioni ordinarie), ovvero inchieste, secondo quanto previsto dagli artt. 7, comma 3 e 12 citata legge n. 1311 del 1962, per lo svolgimento di specifici accertamenti.

A ciò si aggiunga che l’Ispettorato Generale, nell’ambito della sua attività cd. “interna”, è ordinariamente destinatario di notizie di potenziale interesse disciplinare, acquisite attraverso molteplici veicoli: oltre alle eventuali segnalazioni degli ispettori incaricati delle verifiche ispettive presso gli uffici giudiziari, si considerino ancora le segnalazioni dei Capi degli uffici giudiziari, gli esposti di privati cittadini o quelli di organi di informazione.

Il sistema congeniato dal Legislatore appare, dunque, già adeguatamente strutturato per rilevare eventuali criticità, nei limiti – si intende – in cui esse si siano tradotte in provvedimenti abnormi ossia in soluzioni giuridicamente non plausibili, nell’applicazione di qualsivoglia normativa, senza necessità di immaginare un sistema di monitoraggio specifico per il genere di casi di cui all’atto di sindacato ispettivo in oggetto.

Venendo infine all’ultimo quesito formulato dall’interrogante, ribadito preliminarmente che la vicenda richiamata nell’atto di sindacato ispettivo non pare

involgere alcuna forma di violenza domestica (né fisica né economica), sicché la sollecitazione rivolta a questo Dicastero ad assumere iniziative che si muovano nella direzione di offrire forme di supporto economico alle vittime di violenza pare non appropriata rispetto al caso concreto citato in premessa, ad ogni buon conto si rappresenta quanto segue.

Questa Amministrazione è impegnata da tempo con lo stanziamento di proprie risorse finanziarie impiegate per la promozione e il sovvenzionamento di progetti per l'assistenza a favore di (tutte) le vittime di reato, nella cornice di diritti e tutele della Direttiva 2012/29/UE (del Parlamento europeo e del Consiglio, *istitutiva di norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI*). Si tratta di creare o potenziare (ove già esistenti sul territorio, anche in *partnership* con gli attori pubblici e del privato sociale) strumenti di sostegno multidisciplinare, professionale e gratuito riservati alle vittime di tutte le tipologie di reato, uniformemente sviluppati sul territorio in vista di una efficace “rete di servizi” a garanzia dei diritti informativi/difensivi delle vittime, del loro supporto emotivo-psicologico e a prevenzione di forme di vittimizzazione secondaria, secondo gli obiettivi primari della citata normativa sovranazionale.

Le Regioni, destinatarie dei fondi in questione per la elaborazione, il rafforzamento e la finalizzazione di percorsi progettuali per le vittime, sono tenute ad operare secondo una logica di “rete” per un dialogo proficuo fra tutti gli operatori coinvolti e per la più armoniosa diffusione degli interventi sul territorio. Di frequente, le proposte progettuali (rivolte, va da sé, anche alle fasce più vulnerabili, data la platea “generalista” dei destinatari delle misure di assistenza), si sono concretizzate in attività formative per le figure preposte alla sicurezza e sussidio alle vittime di reato e in iniziative meritorie di sensibilizzazione per la collettività, sui temi del supporto onnicomprensivo alla vittima (in via esemplificativa, gli interventi meglio e più frequentemente strutturati si declinano nell'apertura e/o consolidamento di punti di primo accesso quali sportelli informativi o di orientamento per il reindirizzamento

delle vittime alle specializzazioni più adatte; attivazione di linee telefoniche di ascolto dedicato; implementazione ed ampliamento - in logica “generalista”- di centri di sostegno già presenti ma calibrati su tipologie di reato più settoriali).

In particolare, nell’ambito della periodica reportistica e nel monitoraggio (anche contabile) cui sono soggette le Regioni beneficiarie, si segnala il significativo raccordo con preesistenti centri locali Anti-violenza, per la collaborazione delle *equipe* multidisciplinari, in un confronto foriero di buone prassi e accresciute competenze, grazie ai percorsi di accompagnamento mirati e alla presa in carico delle vittime prima, durante tutto l’arco e anche successivamente alla definizione del procedimento penale.

Del resto, nonostante il menzionato stampo generalista dei servizi erogati, focalizzandosi la stessa Direttiva UE sulla protezione delle vittime più “fragili” (come quelle oggetto di violenza di genere o di violenza reiterata, nelle relazioni strette”, vd. anche *considerando* 58 ivi, sul rischio di maggiore vulnerabilità di tali fasce) fra i molti progetti attivi spiccano le iniziative dirette ai soggetti più esposti a rischi di “danno”, inclusi quelli derivanti da intimidazione, ritorsione, vittimizzazione secondaria, e la dichiarata prospettiva di “rete” per l’ottimizzazione di tutte le risorse (umane/materiali) disponibili, la professionalizzazione costante delle unità dedicate e la più capillare proiezione delle misure di aiuto presso le comunità locali, fattivamente coinvolte nell’*iter* di recupero della vittima.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell’interrogazione](#)